

Importazione di un bene comprato all'asta all'estero o destinato alla vendita a un'asta in Svizzera

Edizione 2020

Valida a partire dal 1° marzo 2020

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Ambito direzionale basi
Sezione disposti di natura non doganale
3003 Berna

Internet: <http://www.ezv.admin.ch>



INDICE


1	Definizioni	3
2	Importazione di un bene comprato all'asta all'estero	4
2.1	Fattispecie	4
2.2	Procedura all'atto dell'importazione del bene comprato all'asta	4
2.3	Bene imposto all'esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea da parte del fornitore svizzero A2; conclusione regolare di tale regime	5
3	Importazione di un bene per la vendita a un'asta; il banditore agisce in nome proprio e per conto del fornitore A	5
3.1	Fattispecie	5
3.2	Descrizione dell'espressione «agire in nome proprio e per conto del fornitore A»	5
3.3	Obbligo della dichiarazione doganale e possibilità in materia doganale	6
3.4	Regime doganale di immissione in libera pratica	6
3.4.1	Procedura all'importazione	6
3.4.2	Procedura nel caso di un bene non venduto o venduto a un acquirente all'estero	7
3.5	Regime doganale di ammissione temporanea	7
3.5.1	Procedura all'importazione	7
3.5.2	Procedura nel caso di un bene non venduto o di un bene venduto a un acquirente all'estero; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione	8
3.5.3	Procedura nel caso di vendita di un bene a un acquirente svizzero C; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica	8
4	Importazione di un bene per la vendita a un'asta; il banditore agisce in nome e per conto del fornitore A.....	9
4.1	Fattispecie	9
4.2	Descrizione dell'espressione «agire in nome e per conto del fornitore A»	10
4.3	Obbligo della dichiarazione doganale e possibilità in materia doganale	10
4.4	Regime doganale di ammissione temporanea	11
4.4.1	Procedura all'atto dell'importazione di un bene.....	11
4.4.2	Procedura nel caso di un bene non venduto o di un bene venduto a un acquirente all'estero; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione	11
4.4.3	Procedura in caso di vendita di un bene a un acquirente svizzero C; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica	12

1 Definizioni

- **Aggio**
Oltre al prezzo di aggiudicazione, l'acquirente deve pagare un aggio al banditore quale provvigione. Le disposizioni dell'asta forniscono informazioni riguardo all'importo. Di regola, l'aggio si aggira attorno a un valore compreso tra il 10 e il 20 per cento.
- **Asta**
Similmente a una borsa, un'asta è una vendita per lo più pubblica, in cui i prezzi si formano sulla base di domanda e offerta. Chiunque può fungere da fornitore o da acquirente.
- **Catalogo d'asta**
I beni designati per l'asta vengono descritti, a seconda dell'importanza più o meno dettagliatamente, in un catalogo d'asta. Alcuni di essi vengono anche accompagnati da illustrazioni.
- **Prezzo di chiamata**
Il prezzo di partenza da cui un banditore parte per la vendita all'asta di un bene. Di norma, il prezzo di chiamata è compreso tra la metà e i due terzi del prezzo di valutazione.
- **Fornitore**
Chiunque può fungere da fornitore (venditore a un'asta). Secondo le disposizioni dell'asta egli è il legittimo proprietario o il rappresentante autorizzato.
- **Lista del ricavato**
Dopo ogni asta, le case d'asta pubblicano una lista contenente i prezzi di aggiudicazione. La lista del ricavato fornisce un quadro sulla situazione attuale del mercato. I prezzi di aggiudicazione sono da considerarsi senza IVA né aggio dell'acquirente.
- **Prezzo limite**
La casa d'asta può convenire con il fornitore il prezzo di vendita minimo sotto il quale il bene non può essere venduto. Solitamente, i prezzi limite non sono resi noti.
- **Prezzo di mercato**
Il prezzo di mercato si forma sulla base di domanda e offerta. Talvolta esso sottostà a notevoli oscillazioni.
- **Riacquisto**
Se un bene iscritto nel catalogo non viene venduto, esso ritorna al fornitore.
- **Prezzo di aggiudicazione**
Il prezzo a cui il migliore offerente acquisisce il bene durante l'asta. Oltre al prezzo di aggiudicazione, l'acquirente deve pagare un aggio al banditore.

2 Importazione di un bene comprato all'asta all'estero

2.1 Fattispecie



L'acquirente C compra all'asta un bene dal banditore estero B. Il proprietario del bene è una persona all'estero (fornitore A1) o una persona in Svizzera (fornitore A2). Il banditore B può agire in qualità di mediatore o in nome proprio.

Se il banditore B vende il bene in nome proprio (vedi punto 3), vi sono sempre due forniture: una dal fornitore A1 o A2 al banditore B e una dal banditore B all'acquirente C. La fornitura del bene tra il banditore B e l'acquirente C conduce all'importazione.

Se l'acquirente B agisce in nome e per conto del fornitore A1 o A2 (vedi punto 4), vi è una sola fornitura dal fornitore A1 o A2 all'acquirente C. La fornitura del bene tra il fornitore A1 o A2 e l'acquirente C conduce all'importazione.

Il luogo della fornitura si trova in entrambi i casi all'estero.

2.2 Procedura all'atto dell'importazione del bene comprato all'asta

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per l'immissione in libera pratica.

Unitamente alla dichiarazione doganale occorre presentare una fattura o un conteggio del banditore B, un eventuale certificato dell'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. La fattura o il conteggio devono contenere informazioni riguardanti il genere del bene. Nel caso di opere d'arte devono inoltre essere indicati il soggetto, il nome dell'artista e il formato dell'opera (dimensioni in centimetri) e, nel caso di oggetti di antiquariato, l'epoca e l'età dell'opera. Se tali informazioni mancano sulla fattura o sul conteggio, esse possono anche essere indicate su una lista dettagliata separata. Una fattura di una ditta addetta all'imballaggio consegnata all'acquirente C o una simile del banditore B consegnata alla sua sede in Svizzera non sono dunque sufficienti.

Nella dichiarazione doganale occorre indicare l'acquirente C quale importatore e destinatario del bene.

L'acquirente C va indicato quale importatore e destinatario anche se il banditore B fa pervenire il bene alla sua sede in Svizzera o a una persona strettamente vincolata e questa consegna il bene all'acquirente C. Nella dichiarazione doganale non possono essere indicati quale importatore né la sede né la persona strettamente vincolata all'acquirente, poiché non partecipano a tale operazione.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero che l'acquirente svizzero C deve versare per il bene. Fa parte della controprestazione, oltre al prezzo di aggiudicazione, anche l'aggio fatturato all'acquirente C. Fanno inoltre

parte della controprestazione le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse (p. es. imposizione all'importazione) fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero, a condizione che non siano già comprese. Per la determinazione della controprestazione è irrilevante se il fornitore è domiciliato all'estero (A1) o in Svizzera (A2).

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.


2.3 Bene imposto all'esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea da parte del fornitore svizzero A2; conclusione regolare di tale regime

Il fornitore A2 ha imposto il bene all'esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea. Dato che il bene giunge all'acquirente C e di conseguenza non più al fornitore A2, tale regime deve essere concluso regolarmente mediante il regime doganale di esportazione. Occorre osservare le prescrizioni procedurali di diritto doganale dell'articolo 162 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane. Una conclusione del regime di ammissione temporanea mediante reimportazione è perciò da escludere.

Il regime doganale di ammissione temporanea può essere concluso regolarmente presso ogni ufficio doganale competente.

3 Importazione di un bene per la vendita a un'asta; il banditore agisce in nome proprio e per conto del fornitore A

3.1 Fattispecie



Il fornitore A cede un bene al banditore B per la vendita a un'asta. Già al momento dell'importazione del bene è noto che questo viene preso in consegna dal banditore B per la vendita all'asta. Se le condizioni non sono adempiute, la procedura si basa sul punto 2 della pubblicazione 52.03 «Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, a domicilio, in una manifestazione o in una fiera».

Il bene viene trasportato o inviato dal fornitore A al banditore B, oppure ritirato presso il fornitore A dal banditore B o da una terza persona su suo ordine.

Il contratto d'asta può essere concluso prima o dopo l'introduzione del bene in Svizzera.

Al momento dell'introduzione del bene in Svizzera il prezzo di aggiudicazione non è ancora noto. Il banditore B ha eventualmente convenuto un prezzo limite con il fornitore A (vedi punto 1). Pertanto, al momento dell'importazione del bene la controprestazione che il banditore B deve versare al fornitore A non è ancora nota.

3.2 Descrizione dell'espressione «agire in nome proprio e per conto del fornitore A»

Il banditore B vende il bene in nome proprio e per conto del fornitore A. Ciò accade se il banditore B fornisce il bene all'acquirente C in nome proprio e gli conferisce il diritto di disporne, anche se

egli stesso non ne è proprietario. Sulla base del contratto d'asta con il fornitore A, il banditore B è tenuto a versare al fornitore A il prezzo di aggiudicazione, dedotta la commissione.

Se il banditore B agisce in nome proprio e per conto del fornitore A, in caso di successo all'asta sono sempre previste due forniture: una dal fornitore estero A al banditore svizzero B e una dal banditore svizzero B all'acquirente C.

Se, invece, il banditore B intende agire in nome e per conto del fornitore A, egli deve menzionarlo esplicitamente nella dichiarazione doganale (vedi punto 4). In mancanza di una simile indicazione, il banditore B agisce in nome proprio e per conto del fornitore A.

3.3 Obbligo della dichiarazione doganale e possibilità in materia doganale

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per il trattamento doganale.

La dichiarazione presso l'ufficio doganale può essere effettuata unicamente durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Essi possono variare da ufficio a ufficio. Gli uffici doganali e i rispettivi orari di apertura sono consultabili al sito <https://www.ezv.admin.ch>.

Al momento dell'introduzione del bene in Svizzera, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può scegliere tra i seguenti regimi doganali:

- regime doganale d'immissione in libera pratica (vedi punto 3.4);
- regime doganale di ammissione temporanea (vedi punto 3.5).

Il regime doganale di ammissione temporanea è consigliato se il banditore B non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA né presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni né presso l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein oppure vi è iscritto, ma non ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente.

In questo contesto occorre richiamare l'attenzione su quanto segue. Se un bene viene fornito entro il termine di validità del regime di ammissione temporanea, esso sottostà alla vigilanza doganale, ragione per la quale la fornitura è esente dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, a condizione che il regime doganale sia stato concluso correttamente o con autorizzazione successiva dell'Amministrazione federale delle dogane (art. 23 cpv. 2 n. 3 LIVA). Pertanto, il banditore B può fornire, in esenzione da imposta, all'acquirente C il bene comprato all'asta, se è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Per contro, in occasione dell'immissione in libera pratica del bene comprato all'asta, l'Amministrazione federale delle dogane impone la controprestazione che l'acquirente C deve versare al banditore B, compresa la provvigione di quest'ultimo. Da queste considerazioni risulta che non è opportuno imporre un bene secondo il regime doganale di ammissione temporanea se il banditore B può far valere integralmente l'imposta sull'importazione come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

3.4 Regime doganale di immissione in libera pratica

3.4.1 Procedura all'importazione

All'atto dell'importazione il bene è dichiarato per l'immissione in libera pratica.

Unitamente alla dichiarazione doganale occorre presentare un giustificativo del valore (fattura proforma), un eventuale certificato dell'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. La fattura proforma deve contenere informazioni riguardanti il genere e il valore di mercato del bene al luogo di destinazione in Svizzera. Nel caso di opere d'arte devono inoltre essere indicati il soggetto, il nome dell'artista e il formato dell'opera (dimensioni in centimetri) e, nel caso di oggetti di antiquariato, l'epoca e l'età dell'opera. Se tali informazioni mancano sulla fattura o sul conteggio, esse possono anche essere indicate su una lista dettagliata separata.

Nella dichiarazione doganale occorre indicare il banditore B quale importatore e destinatario del bene.

L'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato, ovvero sul prezzo che l'importatore (banditore B) dovrebbe pagare allo stadio dell'importazione a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene, al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il bene importato. Fanno parte della base di calcolo dell'imposta le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato.

Il fornitore A deve indicare il valore di mercato sulla fattura proforma. Se sussistono dubbi sull'esattezza del valore indicato, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta nei limiti del suo potere d'apprezzamento. A tale scopo può chiedere l'intervento di un esperto in materia.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

3.4.2 Procedura nel caso di un bene non venduto o venduto a un acquirente all'estero

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per l'esportazione. Per quanto riguarda l'esportazione occorre osservare quanto segue.

- Il banditore B può far valere integralmente l'imposta sull'importazione quale imposta precedente

Se il banditore B è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, egli deve conteggiare le vendite ad acquirenti esteri con l'Amministrazione competente. A determinate condizioni tali vendite sono esenti dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero per effetto dell'esportazione. Sono altresì esenti da tale imposta i beni che il banditore B non ha potuto vendere e che rinvia comprovatamente al fornitore A all'estero. In entrambi i casi, l'esportazione è comprovabile mediante il documento di esportazione allestito dall'ufficio doganale di uscita.

Poiché il banditore B ha potuto far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane, sul bene riesportato non viene riscossa l'IVA.

- Il banditore B non può far valere come imposta precedente l'imposta sull'importazione oppure può farlo solo in parte

Se il banditore B non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein oppure vi è iscritto ma non ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, l'imposta sull'importazione può essergli restituita dall'Amministrazione federale delle dogane a determinate condizioni.

Nella pubblicazione 18.86 «Restituzione dei tributi all'importazione per effetto della riesportazione» (<https://www.ezv.admin.ch>; pagina iniziale > Temi > Imposte e tributi > Imposta sul valore aggiunto > Pubblicazioni Imposta sul valore aggiunto) è descritta la procedura relativa alla riesportazione del bene e le condizioni per la restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione.

3.5 Regime doganale di ammissione temporanea

3.5.1 Procedura all'importazione

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per il regime doganale di ammissione temporanea.

Unitamente alla dichiarazione doganale occorre presentare un giustificativo del valore in tre esemplari (fattura proforma), un eventuale certificato dell'origine e ulteriori documenti necessari

per l'imposizione. La fattura proforma deve contenere, per ogni bene dello stesso tipo, l'indicazione del genere, delle caratteristiche identificative, della quantità (p. es. numero dei pezzi) e del valore di mercato al luogo di destinazione in Svizzera. Nel caso di opere d'arte devono inoltre essere indicati il soggetto, il nome dell'artista e il formato dell'opera (dimensioni in centimetri) e, nel caso di oggetti di antiquariato, l'epoca e l'età dell'opera. Se tali informazioni mancano sulla fattura proforma, esse possono anche essere indicate su una lista dettagliata separata.

Nella dichiarazione doganale occorre indicare il banditore B quale importatore e destinatario del bene.

L'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato, ovvero sul prezzo che l'importatore (banditore B) dovrebbe pagare allo stadio dell'importazione a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene, al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il bene importato. Fanno parte della base di calcolo dell'imposta le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato. Il fornitore A deve indicare il valore di mercato sulla fattura proforma. Se sussistono dubbi sull'esattezza del valore indicato, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta nei limiti del suo potere d'apprezzamento. A tale scopo può chiedere l'intervento di un esperto in materia.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il regime di ammissione temporanea.

L'imposta sull'importazione e i tributi doganali sono garantiti per mezzo di depositi in contanti o atti di fideiussione.

3.5.2 Procedura nel caso di un bene non venduto o di un bene venduto a un acquirente all'estero; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per la conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione. Unitamente alla dichiarazione doganale occorre presentare la decisione di imposizione per l'ammissione temporanea.

Se il regime doganale di ammissione temporanea è concluso regolarmente, la garanzia fornita per l'imposta sull'importazione e per i tributi doganali viene liberata (restituzione nel caso di deposito in contanti o liberazione nel caso di fideiussione).

3.5.3 Procedura nel caso di vendita di un bene a un acquirente svizzero C; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica

Per un bene venduto in Svizzera e non riesportato, la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea e l'immissione in libera pratica vanno richiesti. A tal fine occorre presentare la decisione di imposizione per l'ammissione temporanea e la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica entro il periodo rilevante.

L'immissione di un bene in libera pratica può essere effettuata presso ogni ufficio doganale competente. A tal riguardo occorre operare la sottostante distinzione.

Unitamente alla dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica occorre presentare un giustificativo del valore, un eventuale certificato dell'origine e altri documenti necessari per l'imposizione. Quale giustificativo del valore va presentata una copia del conteggio o della fattura del banditore B. Alla dichiarazione doganale occorre inoltre allegare la decisione di imposizione per l'ammissione temporanea presentata all'atto dell'importazione del bene.

Nella dichiarazione doganale occorre indicare l'acquirente C quale importatore e destinatario del bene. In linea di massima, se in territorio svizzero sono stati venduti beni a più acquirenti, è necessario presentare una dichiarazione doganale per ogni singolo acquirente. In deroga a quanto suddetto, valgono le seguenti semplificazioni:

Se gli acquirenti non sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA né presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni né presso l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, i beni venduti a tali acquirenti possono essere dichiarati su un'unica dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. In tale dichiarazione occorre indicare «diversi» quale importatore e destinatario dei beni.

Per la determinazione dell'imposta sull'importazione in caso di immissione del bene in libera pratica è determinante il contratto di vendita tra il banditore B e l'acquirente C.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione che l'acquirente svizzero C versa o deve versare al banditore B (prezzo di aggiudicazione e aggio). Se sussistono dubbi sull'esattezza dell'indicazione del prezzo, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta.

Se il banditore B è iscritto nel registro dei contribuenti IVA ed è titolare di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero autorizzata, può figurare nella dichiarazione doganale come importatore. In caso di applicazione della dichiarazione d'adesione territorio svizzero, l'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato che il banditore B (importatore) dovrebbe pagare allo stadio dell'importazione a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene, al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il bene importato.


Fanno parte della base di calcolo dell'imposta le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.

Se un bene viene imposto secondo il regime doganale di ammissione temporanea e se, entro il termine di validità e prima della conclusione regolare di tale regime, viene venduto all'acquirente C, esso sottostà alla vigilanza doganale, ragione per la quale il banditore B effettua una fornitura esente dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, a condizione che il regime doganale sia stato concluso correttamente o con autorizzazione successiva dell'Amministrazione federale delle dogane (art. 23 cpv. 2 n. 3 LIVA).

4 Importazione di un bene per la vendita a un'asta; il banditore agisce in nome e per conto del fornitore A

4.1 Fattispecie



Il fornitore A cede un bene al banditore B per la vendita a un'asta. Il banditore B agisce in nome e per conto del fornitore A (vedi punto 4.2). Già all'atto dell'importazione del bene è noto che questo viene preso in consegna dal banditore B per la vendita all'asta. Se le condizioni non sono adempiute, la procedura si basa sul punto 2 della pubblicazione 52.03 «Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, a domicilio, in una manifestazione o in una fiera».

Il bene viene trasportato o inviato dal fornitore A al banditore B, oppure ritirato presso il fornitore A dal banditore B o da una terza persona su suo ordine.

Il contratto d'asta può essere concluso prima o dopo l'introduzione del bene in Svizzera.

Al momento dell'introduzione del bene in Svizzera il prezzo di aggiudicazione non è ancora noto. Il banditore B ha eventualmente convenuto un prezzo limite con il fornitore A (vedi punto 1). All'atto dell'importazione del bene, sulla dichiarazione doganale viene indicato che il banditore B vende all'asta il bene in nome e per ordine del fornitore A.

4.2 Descrizione dell'espressione «agire in nome e per conto del fornitore A»

Il banditore svizzero B agisce in nome e per conto del fornitore A, se

- rende espressamente noto agli eventuali acquirenti che vende il bene in questione in nome e per conto di terzi, e
- può comprovare, su richiesta, di fronte alle autorità fiscali di agire esclusivamente in veste di mediatore ed è in grado di identificare chiaramente la persona rappresentata (fornitore A). Non è necessario che egli identifichi chiaramente, nei confronti dell'eventuale acquirente o del deliberatario, il fornitore.

Se il banditore B agisce in nome e per conto del fornitore A, si ha, in caso di esito favorevole della vendita all'asta, una fornitura dal fornitore estero A all'acquirente svizzero C.

Se il banditore B afferma di agire per ordine e conto del fornitore svizzero C, egli deve menzionarlo nella dichiarazione doganale. In mancanza di una simile indicazione, l'amministrazione parte dal presupposto che egli agisce in nome proprio e per conto del fornitore A. La procedura si fonda sul punto 3.

4.3 Obbligo della dichiarazione doganale e possibilità in materia doganale

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per il trattamento doganale.

La dichiarazione presso l'ufficio doganale può essere effettuata unicamente durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Essi possono variare da ufficio a ufficio. Gli uffici doganali e i rispettivi orari di apertura sono consultabili al sito www.ezv.admin.ch.

Al momento dell'introduzione del bene in Svizzera, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può scegliere tra i seguenti regimi doganali:

- regime doganale d'immissione in libera pratica;
- regime doganale di ammissione temporanea (vedi punto 4.4).

Al momento dell'importazione non è noto se il bene può essere venduto a un acquirente svizzero C o se viene riesportato dopo l'asta. Inoltre, il banditore B, che è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein ed effettua il rendiconto secondo il metodo effettivo, non ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente in occasione dell'immissione del bene in libera pratica, poiché vende il bene in nome e per conto del fornitore A. Lo stesso vale se il banditore B effettua il rendiconto con l'Amministrazione delle contribuzioni competente secondo l'aliquota

saldo. Da queste considerazioni risulta che il regime doganale dell'immissione del bene in libera pratica non è opportuno, ragione per la quale non viene illustrato in seguito. Pertanto, il bene deve essere dichiarato presso l'ufficio doganale competente per il regime doganale di ammissione temporanea.

4.4 Regime doganale di ammissione temporanea

4.4.1 Procedura all'atto dell'importazione di un bene

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per il regime doganale di ammissione temporanea.

Unitamente alla dichiarazione doganale occorre presentare un giustificativo del valore in tre esemplari (fattura proforma), un eventuale certificato dell'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. La fattura proforma deve contenere per ogni bene dello stesso tipo l'indicazione del genere, delle caratteristiche identificative, della quantità (p. es. numero dei pezzi) e del valore di mercato al luogo di destinazione in Svizzera. Nel caso di opere d'arte devono inoltre essere indicati il soggetto, il nome dell'artista e il formato dell'opera (dimensioni in centimetri), e nel caso di oggetti di antiquariato, l'epoca e l'età dell'opera. Se tali informazioni mancano sulla fattura proforma, esse possono anche essere indicate su una lista dettagliata separata.

Nella dichiarazione doganale occorre indicare che il bene è destinato a un'asta e che il banditore B agisce in nome e per conto del fornitore A. In mancanza di una simile indicazione, il banditore B deve trattare la vendita del bene come una fornitura in nome e per proprio conto (vedi punto 3).

Nella dichiarazione doganale va indicato come importatore il fornitore A (nome e domicilio) all'indirizzo del banditore B.

L'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato, oltre alle spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse (p. es. spese per l'imposizione) fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero, a condizione che non siano già comprese nel valore di mercato. È considerato valore di mercato il prezzo che l'importatore (fornitore) dovrebbe pagare allo stadio dell'importazione a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene, al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il bene importato. Il valore di mercato deve essere indicato nella fattura proforma e, per quanto possibile, documentato (p. es. con rapporto di perizia). Se sussistono dubbi sull'esattezza dell'indicazione del prezzo, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta. A tale scopo può chiedere l'intervento di un esperto in materia.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il regime di ammissione temporanea.

L'imposta sull'importazione e i tributi doganali sono garantiti per mezzo di depositi in contanti o atti di fideiussione.

4.4.2 Procedura nel caso di un bene non venduto o di un bene venduto a un acquirente all'estero; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per la conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione. Con la dichiarazione doganale deve essere presentata la decisione di imposizione per l'ammissione temporanea.

Se il regime doganale di ammissione temporanea è stato concluso regolarmente per tutti i beni imposti secondo tale regime, la garanzia viene liberata (depositi in contanti rimborsati e atti di fideiussione sgravati).

4.4.3 Procedura in caso di vendita di un bene a un acquirente svizzero C; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica

Per il bene non riesportato vanno richiesti la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea nonché l'immissione in libera pratica. A tal fine occorre presentare la decisione di imposizione per l'ammissione temporanea e una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica entro il periodo rilevante.

La conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea e l'immissione in libera pratica possono essere richieste presso ogni ufficio doganale competente del bene.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione in caso di immissione di un bene in libera pratica è determinante il contratto di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente C. Pertanto, nella dichiarazione doganale occorre indicare l'acquirente C quale importatore e destinatario.

In linea di massima, se in territorio svizzero sono stati venduti beni a più acquirenti, occorre presentare una dichiarazione doganale per ogni singolo acquirente. La seguente semplificazione diverge da quanto detto sopra: Se gli acquirenti non sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA né presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni né presso l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, i beni venduti a tali acquirenti possono essere dichiarati su un'unica dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. In tale dichiarazione occorre indicare «diversi» quale importatore e destinatario dei beni.

All'atto della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di un bene, l'imposta sull'importazione si calcola sulla controprestazione, dedotta l'imposta sull'importazione, che l'acquirente C deve versare al fornitore estero A. Fanno parte di tale controprestazione anche le provvigioni calcolate dal banditore B.

Se il fornitore A è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera ed è titolare di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero autorizzata, può figurare nella dichiarazione doganale come importatore. In caso di applicazione della dichiarazione d'adesione territorio svizzero, l'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato, ovvero sul prezzo che il fornitore A (importatore) dovrebbe pagare allo stadio dell'importazione a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene, al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere il bene importato. Fanno parte della base di calcolo dell'imposta le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero del bene importato.

Per il calcolo dell'imposta sull'importazione è determinante l'aliquota d'imposta valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica.